

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra casi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. NACCI Cipriano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/C del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.461 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE

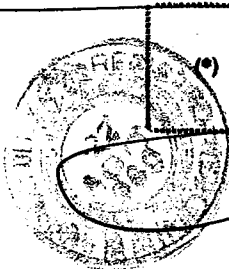
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1960 al N. 517

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



REDDITI D'IMPRESA MINORE

(Imprese con ricavi non superiori a lire 180 milioni esercitate da persone fisiche)

Titolare dell'impresa	Colucci Livia
Attività esercitata	Lubrificazione di pellicce
Luogo di esercizio dell'attività	Ortore - Via Caviglioglio, 63
Volume di affari annuo dichiarato agli effetti dell'IVA (dal rigo 24 della dichiarazione annuale IVA)	L. /
Ammontare complessivo degli stipendi e dei salari (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali)	» /
Ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	» /
Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1976 (materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci)	» /
Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel Quadro N del Mod. 740, rigo 26, col. 2 o 4)	» /
Ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero	» /
Saldo attivo di rivalutazione monetaria (.....)	» /
Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	Ortore - Via Caviglioglio, 63

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1	Componenti positivi.	
	Ricavi:	
	a) corrispettivi per la cessione di beni e la prestazione di servizi rientranti nell'attività dell'impresa e per la cessione di materie prime, materie sussidiarie, prodotti finiti e semilavorati (compresi i relativi interessi per dilazione di pagamento o moratori)	L. 1.893.650
	b) corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari	» /
	c) valore normale dei corrispettivi in natura e dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa	L. /
	Totale RICAVI (da riportare nell'apposito PROSPETTO del Mod. 740 nella corrispondente colonna)	L. 1.893.650
2	Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società o destinazione all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	» /
3	Sopravvenienze attive di cui al primo e secondo comma, lettera a), dell'art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	L. /
	A) Totale componenti positivi	L. 1.893.650
	Componenti negativi.	
4	Costo dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi	L. /
5	Costo dei beni strumentali, materiali o immateriali, di costo unitario non superiore a un milione di lire	» /
6	Quote di ammortamento dei beni strumentali, materiali o immateriali, esclusi quelli di cui al n. 5	» /
7	Spese per le retribuzioni al personale dipendente	» /
8	Compensi ed altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto	» /
9	Canoni di locazione	» /
10	Interessi passivi	» /
11	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'impresa	» /
12	Spese di illuminazione e per energia elettrica	» /
13	Costo dei carburanti e dei lubrificanti	» /
14	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze	» /
15	Altri costi e spese documentati	» /
16	Oneri e spese non documentati	» /
	B) Totale COSTI e componenti negativi (da riportare nell'apposito PROSPETTO del Mod. 740 nella corrispondente colonna)	L. /
	C) Totale reddito d'impresa (o perdita)	L. 1.893.650
	(meno) Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, come da prospetto allegato	» /
	D) Reddito (o perdita) d'impresa (da riportare nel Quadro N, rigo 26, colonna 1 o 3)	L. 1.893.650

Mod. 740

Copia per uso del contribuente

Presentata al Comune di _____

Presentata all'Ufficio Imposte di _____

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche Anno 1976

SI CONSIGLIA DI COMPIRE QUESTA COPIA PER PRIMA ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI

COGNOME DEL PRIMO O UNICO DICHIARANTE Colucci		NOME (senza abbreviazioni) Orlando		DATA DI NASCITA giorno 29 mese 06 anno 1903		SESSO (M o F) F
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (senza abbreviazioni) Ostia		PROVINCIA (sigla) RM	NUMERO DI CODICE FISCALE (*) 057441			
RESIDENZA ANAGRAFICA Barrare la casella se la residenza è diversa da quella dichiarata lo scorso anno	COMUNE Ostia	PROVINCIA (sigla) RM	VIA E NUMERO CIVICO Largo Sgarbi, 19		C. A. P. 00147	
STATISTICI (**) Barrare la casella se anche un solo codice è variato rispetto allo scorso anno	TITOLO DI STUDIO 2	LAVORO DIPENDENTE qualifica 2	LAVORO NON DIPENDENTE categoria 18	PROVINCIA DI LAVORO (sigla) RM	STATO 2	
Barrare la casella se è stata presentata la dichiarazione dei redditi dello scorso anno	In caso affermativo indicare	con quale modello (740 o 10)		a quale ufficio imposte OSTIA		se nel 1976 è variato indicare in quale mese

COGNOME DEL CONIUGE (**) Nacci		NOME (senza abbreviazioni) Orlando		DATA DI NASCITA giorno 12 mese 06 anno 1903		SESSO (M o F) M
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (senza abbreviazioni) Ostia		PROVINCIA (sigla) RM	NUMERO DI CODICE FISCALE (*) 057441			
RESIDENZA ANAGRAFICA Da compilare se diversa da quella del primo dichiarante	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C. A. P.	
dati sottostanti vanno forniti esclusivamente in caso di DICHIARAZIONE CONGIUNTA dei redditi dei coniugi						
STATISTICI (**) Barrare la casella se anche un solo codice è variato rispetto allo scorso anno	TITOLO DI STUDIO	LAVORO DIPENDENTE qualifica	LAVORO NON DIPENDENTE categoria	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)		
Barrare la casella se è stata presentata la dichiarazione dei redditi dello scorso anno	In caso affermativo indicare	con quale modello (740 o 10)		a quale ufficio imposte		

FAMILIARI A CARICO (escluso il coniuge che deve sempre essere indicato nel riquadro C)
In colonna 1 riportare la relazione di parentela indicando: F = Figlio/a, A = Altri familiari.
In colonna 8 riportare il numero dei mesi in cui ciascun familiare è stato effettivamente a carico

N. ord.	Rel. parent.	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	SESSO (M o F)	ATTIVITA	NUMERO MESI A CARICO
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Da compilare soltanto se il domicilio è diverso dalla residenza anagrafica del primo o unico dichiarante o da quella del marito in caso di dichiarazione congiunta.

DOMICILIO FISCALE

COMUNE _____ PROVINCIA (sigla) _____ VIA E NUMERO CIVICO _____ C. A. P. _____

DATI E NOTIZIE PARTICOLARI relativamente alla disponibilità di:

(scrivere SI oppure NO nelle apposite caselle; indicare la data di disponibilità se è inferiore all'anno).

☒	Autovetture (tipo e targa) _____
☒	Aeromobili da turismo (tipo) _____
☒	Navi o imbarcazioni da diporto (tipo) _____
☒	Residenze secondarie a disposizione permanente (temporanea in Italia o all'estero, indirizzo e numero vani) _____
☒	Collaboratori familiari, precettori, governanti ecc. (dati anagrafici e casa) _____
☒	Cavalli da corsa e da equitazione N. _____
☒	Riserve di caccia (Comune, località e superficie) _____

Il numero di codice fiscale deve essere obbligatoriamente indicato in tutte le caselle della tabella e in quelle relative alle dichiarazioni di famiglia. Il codice fiscale è relativo all'anno 1974.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. NACCI Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.461 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, add. 24 AGO. 1959
27 Agosto 19 59I DENUNZIANTE (1)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1959 19 al N. 1180
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 0.000.000

(7) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. Nacci Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958 19-58...

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 510 del 112 lotto.
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.461 mensili anticipate 65.532

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958...

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

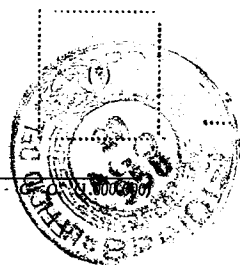
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1511

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1511

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(3 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Stg. NACCI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/5 del 11° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6355 = mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.056 31680

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

28.08.1963 Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2950

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANT

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MOD. 140
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I sottoscritti (1)

l o Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

dell' I. A. C. P.
dimoranti (2)

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)

o e ed il

Sig.

NACCI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 19.....
10 - 8 6

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/5 del 11° lotto

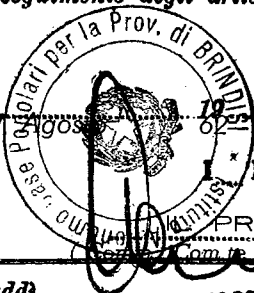
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: 6355 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (R)

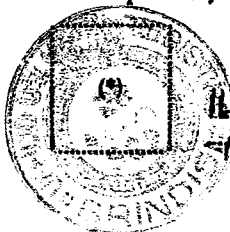
PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1962 19 al N. 2716

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dr. Davide Fasano)

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) L'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, compresi le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

370/43

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 2966

-----OOOO-----

Brindisi, lì 1 APR. 1983

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

- Al Notaio AVV. BRUNO CAFARO

Via De Carpentieri, n. 33

B R I N D I S I

- Al Sig. MAEDI NACCI GIUSEPPE

Large Risorgimento, n. 19

O S T U N I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare alite in Ostuni....
Lotto XI° - Sc/C - Int. 5 - Large Risorgimento, n. 19
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario .. NACCI GIUSEPPE ..
Deceduto - ... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457. (ART. 52)

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 1.323.000=... (diconsi lire Un milione trecentoventi tremila) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso.

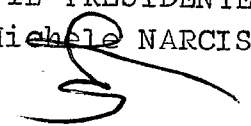
La S.V. dovrà altresì provvedere, ai sensi della deliberazione consiliare n. 3871 dell'8/6/82, all'acquisizione dei dati catastali e degli estremi di confinazione dell'alloggio da cedersi in proprietà. In proposito, si avverte l'assegnatario in indirizzo che, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, la relativa spesa, come d'altronde ogni spesa contrattuale, è a Suo completo carico.

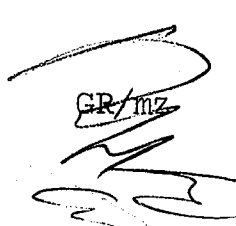
All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dall'Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)




GR/mz



Il sottoscritto Nacci Giuseppe ha
Antonio, dichiaro da abitare nell'at-
tuale abitazione dal 10 agosto 1939.
Già proprietario di Casarino Leonardo, in
Via Dante n. 11-
Portici 11- settembre 1957
Il dichiarante

Nacci Giuseppe



SPECIFIC.
8238
Prot.
L. 18.2
L. 11
17 SET 1957
SECRETAR

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a)

Generale

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b)

Bimonte

Al nome di (c)

Nacci Giuseppe

(di o fu) (d)

(di o fu) (e)

nato il 17.6.1908 in Ostuni

Provincia (o Stato) (f) di

Bimonte

sulla richiesta di (g)

LAO eccetera

per (h)

uso alloggio

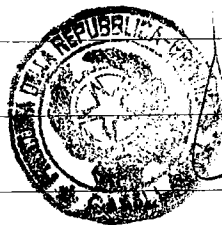
si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (i)

NULLA

17 SET 1957

IL SEGRETARIO

Fino Damiano



(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

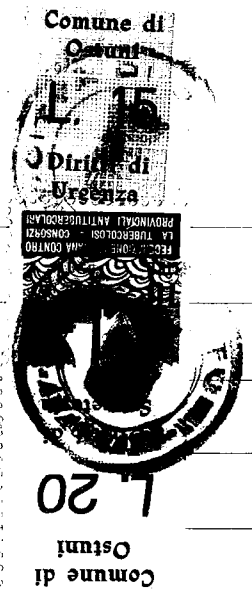
N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tassa di bollo.



CITTÀ DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICA

Che Nacci Giuseppe, nato
in Ostuni il 17 giugno 1908 (Atto
N. 385), ha la residenza in questo
Comune alla Via D. Schepieri N. 11
In fede del vero ritaglia il presente
Ostuni 18 Settembre 1957



8.240



X

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
— OSTUNI —

SI CERTIFICA

che, ispezionate le matricole dei possessori di beni mobiliari
immobiliari, nonché tutti gli atti ed elementi esistenti presso

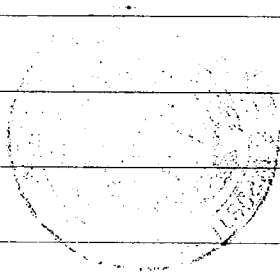
questo Ufficio, in essi non risulta

Nacci Giuseppe e Salvo Rocco la Ditta:

dotati per uso can. boloni

14 SET. 1957

IL DIRETTORE DI 2^a CL.



[Large handwritten signature]

N. 5740 Mod. 24
Esatte L. 240 per
Detti d'Offici.
Il Direttore di 2^a CL.

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 2348

Brindisi, li 18 MAR 1983

VI IN AA.L... e UTENZA

- Al Sig. EREDI NACCI GIUSEPPE

Via/Piazza L. Risorgimento, n. 19

Lotto XI°, Scala C, int. 5

O S T U N I

.. AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in Ostuni - Lotto XI° -

Scala C - Int. 5 - Largo Risorgimento. n.19 -

Assegnatario NACCI GIUSEPPE - Deceduto -

Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

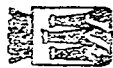
Con riferimento alla lettera della S.V. del 26/10/1982 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.323.000= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 26.460=pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del Marzo 1983. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

V° B' in regola
d 31.3.83



CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE INVIATA AL NOTARO

Situazione di famiglia di

Nocer

Giuseppe (Napoleone)

p. n. Z	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rappresentato col capo famiglia	LUOGO E DATA NASCITA				Stato Civile	Condizioni	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
			COMUNE	giorno	mes	anno			
1	Nocer Giuseppe	P. I.	Ostuni	11	5	1908	Convinto, sposato	in Bari il 15-2-1938	
2	Nocer Maria	marita	Ostuni	22	6	1908	Convinto		
3	Nocer Antonio	figlio	Ostuni	4	11	1931	Libero, sposato	in Roma il 28-9-1938	
4	Nocer Francesco	figlio	Ostuni	19	1	1939	Libero, sposato	in Brindisi il 11-9-1961	
5	Nocer Salvatore	figlio	Ostuni	1	7	1942	Libero, sposato	in Brindisi (An) il 1-3-1964	
6	Nocer Rosa	figlia	Ostuni	26	3	1944	Convinto		

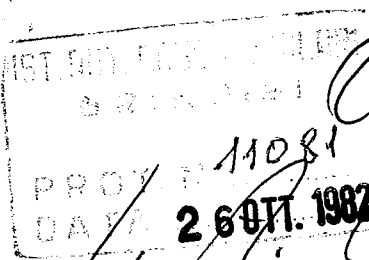
Si rilascia per uso
L'IMPIEGATO COMPILATORI
20/9/64

Comuni, li 20/9/64

ed in...

UFFICIO D'ANAGRAFE

1/10/64



St. Supp.
Ostia 22-10-82

Let. de

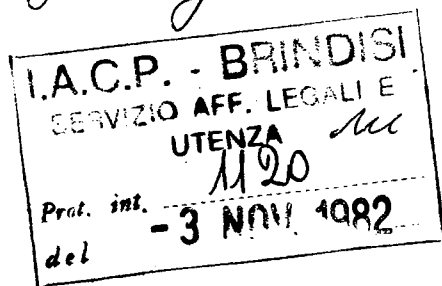
P. M.

Rispondo alla vostra lettera del 15-10-82
riguardante la cessione dell'alloggio da
parte dell'istituto, versando la somma
di L. 1.323.000

Il sottoscritto Meeri Cosimo nato ad
Ostia il 26-3-44 ed ivi a Ostia
via Largo Prig. N° 19 - Lotto 11 scale C. int. 5
figlio di Meeri Giuseppe deceduto qualche
anno fa!

Chiedo a questo Istituto cose seguenti: quali
documenti devo allegare per
regolarizzare l'alloggio

forma di pagamento in unica
soluzione (per contenuti)



Atteso di quanto sopra
così si è risolto.
Meeri Cosimo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 10816

Brindisi, li 15 OTT. 1982

- Al Sig. NACCI GIUSEPPE

Largo Risorgimento, n. 19

O S T U N I

OGGETTO: D.F.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni - Lotto - XI° -
Scala C - Int. 5 - Largo Risorgimento, n. 19 -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.323.000= (diconsi lire Unmilionetrecentoventitremila=====), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



14-12-77

Lo sottoscritto

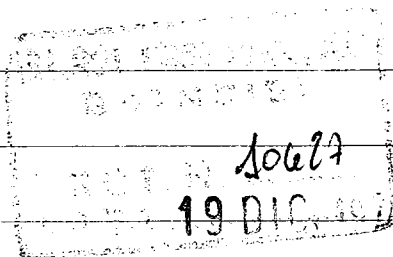
Neser Giuseppe nato a Ostuni
17-6-1908 residente in Ostuni
ed in via Largo Priori^{to}
19/5 (Lotto 11)

Chiedo a questo Istituto
Autonomo Case popolari,
il riscontro dell'alloggio
sito in via Largo Priori
19/5 Ostuni (BR)

516.12 EVICIF 43

in attesa di quanto
sopra Cordiali saluti

Neser Giuseppe





Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf NACCI Giuseppe

1908

n.Ostuni 17/6/1908 (385 P.I.)

Pens. Prev. Soc.

Cgt. COLUCCI Livia

5678

Ostuni 8/9/1937 (125 P.II S.A)

Largo Risorgimento 19

Mg COLUCCI Livia

1908

n.Ostuni 22/6/1908 (391 P.I.)

Pens. Prev. Soc. Esercente Pellicceria

Cgt. NACCI Giuseppe

5678

Fg NACCI Cosimo

1944

n.Ostuni 26/3/1944 (224 P.I S.A)

Capitolo di pellicceria

Col.

5678

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a suo carico le persone secondo convivenza.
Per il riconoscimento di altri diritti, il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equivalente.

[Signature]
P. Il Sindaco
L. Ufficiale d'Anagrafe delegato

SPETT. ISTITUTO PROVINCIALE PER LE CASE POPOLARI

6 B R I N D I S I

Io sottoscritto..... Nacci Giuseppe nato a Ostuni
il 17-6-1908 e residente a Ostuni
ed ivi in Via..... Largo Risorg...... N° 19 int. 5
chiedo a codesto spett. ISTITUTO AUTONAMO CASE POPOLARI informazioni
relativo al valore del costo della abitazione..... Lotto 11.....
per riscattarla in 10 anni 15 anni o in 20 anni.
Si resta in attesa di un loro riscontro per regolarmi in propo
sito.

con osservanza

Ostuni Li. 28-12-67

Nacci Giuseppe

2. collega Vaglio Lemorio
N° 01 edo 10 12

RA
130/33

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 9855

BRINDISI

28 NOV. 1968

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG.

NACCI GIUSEPPE

11 Lott. S. L. 9/5

Largo RISSORGIMENTO, 19

DIST. VI. (BR)

OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-

Spett. Ist. Autonomo

Ostuni 26-1-68

Cose popolari in Bruindisi

742

10 GEN 1968

Io sottoscritto Noci Giuseppe
abitante in Ostuni (BR) ed ex in
Largo Risorg. N° 19/int. 5. (Lotto 41)
Chiedo alla v. S. in base al riscatto
di questa mia casa, sapere di preciso,
il fatto mensile per un decennio (10 anni)

Le chiedo di quanto sopra
vostro ingratissimo

Giuseppe Noci

riscatto per 10 anni

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 9

Brindisi, li 7 10 1963

AL SIG. NACCI Lunfpe

RACCOMANDATA AR

11/64, (P. 1056 C/S - L.R. 10/10/1962, 19)

0110 M

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSTUVA Lotto 11 scala 1
C/S Via L.R. 10/10/1962 a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
- 1.323.000 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7274

Brindisi, li 15-8-61

AL SIG. Nacci Giuseppe

Lotto 11° Scala e Int. 5

Via Stazione

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.550 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.10 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.196 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.550</u> vano per vani <u>4.10</u> £ .	<u>6.355</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>191</u>
	<u>7.196</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Cor.te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.